

Nota Tecnica n. 4

Variazioni

budget economico e budget degli investimenti

Il presente documento, partendo dalla casistica illustrata del Manuale Tecnico Operativo (in seguito "MTO") relativa al "Budget economico e budget degli investimenti" e "Patrimonio Netto", alle quali si rimanda per ogni ulteriore aspetto, si pone l'obiettivo di fornire alcune indicazioni per le variazioni in corso di esercizio, allo scopo di favorire omogeneità dei comportamenti e delle prassi contabili nel sistema universitario.

Una prima analisi condotta dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università (in seguito "Commissione") sui "Regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità", ha evidenziato la necessità di fornire spunti di riflessione per un migliore approccio alla revisione della programmazione (Budget economico e budget degli investimenti) nel corso dell'esercizio, con particolare riferimento alla materia della competenza a decidere. Ciò nel pieno rispetto del criterio della competenza economica, della rappresentazione della programmazione nel budget e della determinazione del risultato di esercizio.

Pur nella consapevolezza che tale materia appartiene all'autonomia regolamentare degli atenei e che essa, pertanto, è disciplinata dai relativi regolamenti, si ritiene, tuttavia, opportuno, suggerire soluzioni che possano evitare appesantimenti gestionali legati al processo di revisione della programmazione, distinguendo i casi in cui le variazioni derivino o meno dalla necessità di apportare una sostanziale modificazione dell'allocazione delle risorse, che incide sulle scelte operate in sede di approvazione del bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio.

Il processo di revisione della programmazione ha lo scopo di aggiornare i dati contenuti nel bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, in relazione all'andamento della gestione in corso d'anno, verificato attraverso il processo di analisi della gestione, nonché in relazione al consolidamento delle informazioni riferite all'esercizio precedente.

Le revisioni sono riconducibili a:

- a. assestamenti che non modificano sostanzialmente la programmazione iniziale;

- b. assestamenti che derivano da modifiche della programmazione con riferimento agli obiettivi e/o ai tempi di raggiungimento degli stessi.

All'interno della voce a) "assestamenti che non modificano sostanzialmente la programmazione iniziale" possono essere ricondotte le seguenti tipologie:

- rimodulazione dei costi all'interno dei budget assegnati a ciascun Centro dotato di autonomia amministrativa e gestionale;
- variazioni del budget con vincolo di destinazione per maggiori ricavi per finanziamenti esterni vincolati nella destinazione;
- maggiori ricavi per finanziamenti senza vincolo di destinazione (destinati a confluire nel risultato d'esercizio);
- variazioni di budget tra Centri dotati di autonomia amministrativa e gestionale (Amministrazione centrale).

All'interno della voce b) "assestamenti che derivano da modifiche della programmazione con riferimento agli obiettivi e/o ai tempi di raggiungimento degli stessi" possono essere ricondotte le seguenti tipologie:

- maggiori ricavi per finanziamenti senza vincolo di destinazione (sottoposti a valutazione di destinazione in corso d'esercizio);
- minori ricavi per finanziamenti senza vincolo di destinazione;
- maggiori costi da sostenere o nuovi interventi da finanziare, anche attraverso l'utilizzo di riserve vincolate per decisioni degli Organi;
- riassorbimento della perdita accertata effettivamente alla fine dell'esercizio precedente (nelle ipotesi d'incapienza delle riserve di patrimonio netto disponibili);
- variazioni di budget tra Centri dotati di autonomia amministrativa e gestionale (Dipartimenti o altri centri autonomi non afferenti all'amministrazione centrale).

Per quanto attiene le variazioni riconducibili alla tipologia a), non avendo le stesse un impatto sugli equilibri complessivi del budget economico e degli investimenti ed essendo, di conseguenza, destinate a mantenere invariato il risultato d'esercizio, si ritiene che le stesse possano essere autorizzate con provvedimento del Direttore Generale per le Strutture dirigenziali e per i Centri dotati di autonomia amministrativa e gestionale, tipicamente i Dipartimenti, con provvedimento del Direttore del Dipartimento (o figura equiparata per gli altri Centri autonomi di gestione), ove tale procedura risulti compatibile con la specifica disciplina dei rispettivi regolamenti. Si ribadisce, in proposito, che, appartenendo questa materia all'autonomia regolamentare degli Atenei, questi potranno adottare ogni altra soluzione che

riterranno la più coerente con la complessiva configurazione istituzionale definita dai propri Statuti e dai propri regolamenti.

Tutte le variazioni riconducibili alla tipologia a), saranno comunicate al Collegio dei revisori dei conti, con cadenza periodica, affinché ne abbia opportuna conoscenza.

Diversamente dalle variazioni rientranti nella tipologia a), le variazioni riconducibili alla tipologia b) possono avere non solo un impatto sul risultato d'esercizio (es. minori ricavi senza vincolo di destinazione o riassorbimento della perdita) ma anche una discrezionalità nelle scelte strategiche di gestione (es. utilizzo nell'esercizio di maggiori ricavi senza vincolo di destinazione o maggiori costi da sostenere o nuovi interventi da finanziare, anche attraverso l'utilizzo di riserve vincolate per decisioni degli Organi). In questi casi si ritiene indispensabile che le stesse seguano l'iter di approvazione del budget economico e del budget degli investimenti e vengano deliberate nei tempi e nei modi previsti dall'approvazione dei documenti di programmazione.

Nei casi di urgenza può provvedere il Rettore con proprio decreto da portare a ratifica nella prima adunanza utile degli Organi di governo.